

**CONSORZIO DI BONIFICA
DI BRADANO E METAPONTO**

**Via Annunziatella, 64
75100 MATERA**

**Capitolato
di
Polizza di Assicurazione
All Risks Elettronica**

**GBS SpA
General Broker Service**

Direzione Generale

**00153 Roma - Via Angelo Bargoni, n. 54
Tel +39 06 83090.3 pbx - Fax +39 06 58334546 pbx**

E-mail: gbs@gbsspa.it

Definizioni

ANNUALITA' ASSICURATIVA	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
BROKER	A.T.I.: General Broker Service SPA (Capogruppo) – Consulbrokers (Mandante) in seguito più semplicemente Broker;
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione;
FRANCHIGIA	In caso di danno risarcibile a termini di polizza, per franchigia si intende l'importo che viene detratto dalla somma liquidabile dalla Società;
PARTITA DI POLIZZA	Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.
POLIZZA / CAPITOLATO	Il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società;
PROSPETTO DI OFFERTA	La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.
RISCHI	La probabilità che si verifichi il sinistro;
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
SOCIETÀ	L'Impresa assicuratrice;
SOMMA ASSIURATA	L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.

Definizioni di Settore

INCENDIO	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
EQUIVALENZA PER CARATTERISTICHE PRESTAZIONI E/O RENDIMENTO	due enti, (apparecchi e/o impianti, programmi, e/o insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche e/o prestazioni e/o rendimento, e quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative;
SUPPORTI (DATI E/O MEDIA)	materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato (dischi, nastri magnetici, floppy disks, cd rom, etc) per la memorizzazione delle informazioni leggibili a macchina, costituenti archivi dati e/o programmi;
DATI	insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;
PROGRAMMI	sequenza di informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza (come definito nel contratto con il fornitore per i programmi in licenza d'uso, o in quanto sviluppato da Società specializzate e/o liberi professionisti e/o proprio personale interno dell'ufficio di programmazione -adibito unicamente a tale scopo - cioè i programmi utente) e che sono stati regolarmente testati con tutte le prove che la tecnica inerente prescrive;
COPIE DI SICUREZZA	sono le copie di archivi e/o programmi, memorizzati su supporti normali o, anche su altri tipi di supporto (carta, plastica, films, etc.) che vengono conservate in una località separata dal luogo ove sono gli enti assicurati, ai fini di preservare le informazioni (archivi, dati, programmi) dagli eventi garantiti in polizza che colpiscano la località ove sono riposti gli originali.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente

ART. 1 – Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale assicurato per ciascuna sezione e partita di polizza, in corrispettivo del premio convenuto, a risarcire i danni materiali e diretti alle cose assicurate, causati da un qualunque evento accidentale (compresi terremoto ed eventi socio-politici) non espressamente escluso, ubicate in Matera, Via Annunziatella, 64 e presso le altre sedi del Contraente.

Art.2 Rischi esclusi

La Società non risarcisce i danni, le perdite, i guasti, e/o le spese, che siano causati da uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- A) di atti di guerra, di insurrezione, guerra civile, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale di diritto o di fatto, sequestro, pignoramento, distruzione in virtù di regolamenti doganali o di quarantena;
- B) esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche (radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo);
- C) determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato e dei soci a responsabilità illimitata e degli amministratori se l'Assicurato stesso è una persona giuridica;
- D) deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causato dal suo naturale uso o funzionamento;
- E) siccità, umidità atmosferica, variazioni di temperatura, corrosione, ruggine, incrostazione, polvere (qualsiasi sia la sua granulometria e composizione chimica);
- F) vizio intrinseco, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione;
- G) ammanchi e smarrimenti.

Art.3 Manutenzione degli Enti Assicurati

L'Assicurato si impegna ad usufruire per gli enti assicurati del servizio di manutenzione, e/o assistenza tecnica, prestato dai fabbricanti o fornitori degli enti stessi, e/o da ditte da questi autorizzate.

Nel caso in cui detto contratto di manutenzione mancasse e/o venisse a cessare, la Società non risponderà per perdite e danni causati da guasti meccanici, elettrici, o per danni che comunque sarebbero stati risarciti all'Assicurato in base al contratto di manutenzione.

Art.4 Aggravamento del rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio all'atto della stipula e durante la vita della polizza (art. 1898 C.C.). Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ. rimanendo acquisito alla Società, sia nel caso di annullamento, che in quello di recesso, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso. Ove si tratti di dichiarazioni inesatte o di reticenze senza dolo o colpa grave, la Società, se il sinistro si verifica prima che essa abbia conosciuto l'inesattezza della dichiarazione, o la reticenza, o prima che abbia dichiarato di recedere dal contratto, non risponde del danno se non avrebbe consentito l'assicurazione qualora avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Art.5 Durata del Contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato "Prospetto di Offerta", non è previsto il tacito rinnovo.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino ad un massimo di sei mesi. In tale ipotesi, il premio relativo a detto periodo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

Art.6 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

La garanzia decorre dalle ore 24,00 del 31.12.2015 ed a parziale deroga dell'art.1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compreso l'eventuale periodo di cui all'art.5 - "Durata del contratto" e le previsioni di cui all'Art.7-"Cessazione anticipata del contratto", la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'unità Operativa Economica Finanziaria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano trasmessi al Broker e/o alla Società a mezzo raccomandata, fax, e-mail o e-mail certificata (PEC).

Art.7 Cessazione anticipata del contratto

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà della Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art.8 Ispezione agli Enti Assicurati

La Società ha il diritto di far procedere, quando che sia, alla visita degli enti assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non menoma alcuno degli obblighi dell'Assicurato.

Art.9 Obbligo e spese di salvataggio

Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitarne il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese siano state fatte inconsideratamente.

Se l'Assicurato dolosamente non adempie all'obbligo del salvataggio o gli obblighi stabiliti nell'art. 9, perde il diritto al risarcimento.

Se invece l'omissione è dipesa da colpa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art.10 Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato deve:

- a) entro le ventiquattro ore successivamente al sinistro od al momento in cui ne viene a conoscenza, darne avviso sommario alla Società;
 - b) nei tre giorni successivi al sinistro stesso od al momento in cui ne viene a conoscenza, farne, a sue spese, dichiarazione regolare e circostanziata. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato; i sinistri da incendio, furto, rapina, sabotaggio devono essere denunciati nel detto termine anche all'Autorità Giudiziaria e copia di tale denuncia dovrà essere trasmessa alla Società;
 - c) trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i cinque giorni successivi, alla Società, accompagnandola con uno stato particolareggiato di tutte le cose assicurate che esistevano al momento del sinistro, con indicazione del loro valore e delle perdite subite, dal quale stato dovrà risultare la qualità, la quantità ed il valore delle cose distrutte, di quelle danneggiate e di quelle salvate o rimaste illese;
 - d) l'Assicurato è obbligato a conservare le tracce e gli avanzi del sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale.
- Egli deve mettere e, fino alla chiusura della liquidazione, tenere a disposizione, tanto della Società, quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i titoli di proprietà, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento.

Art.11 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera scientemente l'ammontare del danno, dichiara distrutte le cose che non esistevano al momento del sinistro od occulta o sottrae cose salvate, od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce e gli avanzi del sinistro, o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto al risarcimento.

Art.12 Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalla Società - o da un perito incaricato - con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio incaricato ; quelle dell'arbitro sono ripartite a metà.

Art.13 Determinazione dei danni risarcibili

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente secondo le norme di cui alle singole Sezioni.

Art.14 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di ogni singola partita di polizza erano al momento del sinistro eguali o inferiori alle rispettive somme assicurate, l'Assicurato ha diritto all'integrale risarcimento del danno.

Se in contrario risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le rispettive somme assicurate, l'Assicurato, rimanendo per la eccedenza assicuratore di sé medesimo, sopporta, in tale qualità la sua parte proporzionale di danno per ciascuna partita nella quale l'eccedenza è risultata, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

Art.15 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art.16 Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell'anno interessato, i dati afferenti l'andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

sinistri denunciati;
sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
sinistri respinti.

Art.17 Limite massimo di risarcimento

In nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata a ciascuna partita di polizza.

L'Assicurato non ha mai diritto di abbandonare alla Società né in tutto, né in parte, le cose residue o salvate dal sinistro ed anzi rimangono sempre a rischio e pericolo dell'Assicurato i danni che le cose stesse subissero dopo la firma del verbale definitivo della perizia o l'atto di liquidazione.

Art.18 Pagamento delle indennità

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art.2742 del C.C.

Art.19 Diritto di rivalsa

La Società si riserva il diritto di esperire qualunque azione di rivalsa per il recupero da terzi di indennizzi da essa Società corrisposti all'Assicurato.

Resta inoltre a completa discrezione della Società la conduzione di tale azione di rivalsa e l'Assicurato è tenuto a fornire le informazioni e prestare la collaborazione che la Società possa ragionevolmente richiedere.

Art.20 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e la Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da inviarsi a

mezzo di lettera raccomandata. In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art.21 Inopponibilità alla Società degli atti di rivelazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione ed il pagamento del risarcimento non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art.22 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 23 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail e/o e-mail certificata (PEC) e/o telegramma indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art.24 Coassicurazione e delega

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art.25 Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendano valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker e che lo stesso, così effettuato, abbia effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. In conseguenza di ciò, la Società delegataria ed ogni eventuale società coassicuratrice, delegano, esplicitamente, il broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli Assicuratori entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società estratto conto riepilogativo degli importi incassati, per quali avrà dato disposizione di pagamento al proprio Istituto di Credito.

- che le variazioni alla presente assicurazione, richieste dal Contraente al broker in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società, nei termini di quanto previsto dall'Art. 24 – Coassicurazione e delega. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”;
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. Disciplinare di gara che la Società dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata dal Broker per conto del Contraente/Assicurato;
- che il Broker abbia ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegni a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- che il presente articolo sia privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 26 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Le Parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi;

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Data / /

La Società

Il Contraente

SEZIONE A)

CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE DEL MACCHINARIO ELETTRONICO

Art. A.1 - Garanzia

- Assicurazione del **macchinario ELETTRONICO** e delle relative apparecchiature ed impianti collegati, presenti nella località indicata in polizza.
- Relativamente a personal computers, si intende qui assicurare anche il sistema operativo presente nel disco rigido fisso, se fornito insieme alla macchina all'atto dell'acquisto.

Art. A.2 - Definizioni

Per macchinario assicurato con la presente sezione A) si intende:

- tutte le macchine in commercio, purché facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli, con la sola eccezione di prototipi.
- Sono comprese tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali, la cavetteria, gli impianti tecnici al servizio delle macchine.

Art. A.3 - Beni non assicurati

- macchinari dati a nolo e/o in uso a terzi c/o terzi;
- programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nella memoria fissa;
- dati contenuti nei programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nel disco fisso;
- accumulatori di corrente continua (batterie);
- dischi e/o nastri amovibili;
- macchinari di età superiore a 10 anni, salvo specifico accordo fra le parti ;

Art. A.4 – Capitali assicurati

- Gli enti assicurati sono indicati nell'Allegato.
- Il capitale da assicurare deve corrispondere al valore di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati.
- Se esiste una stima, a scadenza annuale, di istituto di perizia beneviso alla Società, su richiesta dell'assicurata, è possibile indicare in polizza un valore globale per gli enti assicurati in una stessa località, fermo l'obbligo di aggiornamento dei capitali assicurati allo scadere di ogni anno, il tutto purché sia consegnato anticipatamente il dettaglio della stima effettuata.
- In mancanza della stima aggiornata, faranno fede le fatture di acquisto dei materiali, e l'elenco dettagliato dell'inventario ufficiale dell'assicurata.

Art. A.5 - Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi i danni:

- da montaggio e smontaggio, installazione, tests, non effettuati da personale della ditta costruttrice, o da Società ufficialmente distributrici, e/o installatrici;
- da trasporto al di fuori dei fabbricati indicati in polizza;
- al sistema operativo, se assicurato, dovuti a virus;
- ammanchi dovuti a furto senza scasso.

Art. A.6 - Estensioni

- 1) Spese suppletive di salvataggio, spese e onorari di tecnici esterni nominati dall'Assicurato, ai fini di ridurre il danno, nel limite delle tariffe medie di mercato, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.
- 2) Il rimpiazzo dei supporti informatici e/o nastri e/o dischi, amovibili, escluso la ricostituzione delle informazioni.
- 3) Ammanchi dovuti a **FURTO** di macchinari assicurati, avvenuto senza scasso, cioè con chiavi false, e/o sistemi di decodifica di chiusure, e/o serrature elettroniche al locale contenente le macchine, e/o disattivazione degli impianti di protezione, e/o eludendo i sistemi di controllo e sorveglianza della guardiana, o perpetrato da dipendenti fuori dell'orario di lavoro, o perpetrato da terzi introdottisi nei locali durante l'orario di lavoro, e nascostisi fino al periodo di chiusura dell'attività, per poi commetterlo in modo agevolato, e/o relativi guasti dei ladri da scasso dall'interno dei mezzi di chiusura.
- 4) Relativamente a personal computer, i danni sopravvenuti durante le installazioni, operazioni di montaggio, rimozione, spostamento, riallacciamento, relativamente ad operazioni di manutenzione, ampliamenti e/o riparazione (esclusi quelli alle memorie fisse), anche quando queste operazioni sono effettuate da ditte non autorizzate espressamente dalle case produttrici, ma da personale tecnico specializzato dell'Assicurata, esclusivamente addetto all'uso del computer (personale di uffici EDP regolarmente costituiti).

Art. A.7 – Determinazione dell'indennizzo

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per :

a. Danni suscettibili di riparazione (DANNO PARZIALE)

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per :

- fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto anche a grande velocità (quelle col più veloce mezzo di trasporto necessario), le maggiorazioni di spesa per lavori notturni e festivi, compresi diritti doganali le tasse e l'iva se non detraibili nei conti aziendali.
- La manodopera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.

Tutte le spese debbono intendersi coperte, e rimborsabili, in quanto necessarie e sufficienti al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie, relativamente alle parti che non sono più in vendita, o non sono riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di tali pezzi, (basandosi sull'ultimo listino in vigore) praticato dal fabbricante o dal rivenditore.

b. Danni non riparabili (DANNO TOTALE)

Nel caso che le spese di riparazione valutate come previsto al comma - a - che precede, siano pari o superiori al costo di riacquisto sul mercato dell'ente danneggiato (detratto della somma corrispondente alla vetustà, e/o del suo deperimento per uso, o altra causa), il danno sarà considerato non suscettibile di riparazione e quindi totale.

Valore di rimpiazzo a nuovo

la Società pertanto, liquiderà un indennizzo pari al valore di RIACQUISTO sul mercato dell'ente distrutto o danneggiato e non riparabile, o rubato, o rapinato (qualora l'ente assicurato non sia più

reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento) comprensivo delle spese effettivamente sostenute per:

- smontaggio, rimozione, demolizione e sgombero per portarlo alla più vicina discarica;
- trasporto a grande velocità (con il più veloce mezzo necessario) dell'apparecchiatura nuova;
- montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria);
- diritti doganali, dazi, iva e/o altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità aziendale o rimborsate dell'erario, o da altro ente pubblico.

In ogni caso l'indennizzo non potrà essere mai superiore a quanto stabilito nei commi a) e b) sopraesposti diminuito del valore ricavabile da eventuali residui, e della riduzione proporzionale prevista dall'articolo 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, ove ricorra il caso, e della franchigia di polizza.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente

SEZIONE B)

CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE DELLE SPESE EXTRA

Art. B.1 - Applicabilità

La presente copertura è inclusa nel contratto alla condizione che siano assicurati i macchinari (la sezione A); se per un qualsiasi motivo la Sezione A) dovesse essere annullata o resa inoperante, anche la presente sarà annullata ed inoperante.

Art. B.2 – Oggetto dell'assicurazione

Per SPESE EXTRA conseguenti a danno risarcibile a termini delle sez.A) si deve intendere :

- La differenza tra il costo totale del solo trattamento informatico, sostenuto dall'Assicurato dopo il sinistro risarcibile a termini di polizza, (comprendente le spese abituali, quali salari etc. che continueranno a decorrere, compreso l'affitto di altri macchinari o accessori appartenenti ad altre imprese, durante il periodo necessario a ristabilire le normali condizioni di lavoro, o quelle più prossime possibili a giudizio di chi è incaricato della perizia) e il costo totale, per il medesimo periodo se nessun sinistro fosse occorso .
- Sono parificate alle spese extra anche le spese supplementari che si rendono indispensabili per assicurare il trattamento delle informazioni sotto un'altra forma informatica in attesa di ristabilire la normale attività.
- Sono comprese tutte le spese inevitabili relative alla gestioni di dati e programmi che l'Assicurato dovesse affidare a terzi, purché siano disponibili le copie originali del software dell'Assicurato, comprese le spese relative a Disaster Recovery, che si accendono in caso di sinistro.
- Sono parificati a dati e programmi di proprietà dell'Assicurato quelli di proprietà di Terzi, affidati per contratto all'Assicurato .
- Le spese extra occorse nei primi dieci giorni di interruzione dell'attività da parte delle autorità, purché l'evento che abbia originato l'ordinanza delle autorità sia avvenuto nei locali ove sono assicurati i beni di cui alla sezione A.

Art. B.3 – Periodo di indennizzo

È il periodo massimo, espresso in mesi, sul quale la Società è tenuta a conteggiare l'indennizzo delle spese extra, che non potrà essere superiore a quanto effettivamente speso, con il limite massimo per giorno di 1/360 della somma di riferimento sulla quale è stato pagato il premio.

Inizia il giorno del sinistro, e può terminare anche dopo la data di scadenza del contratto, se l'esecuzione delle riparazioni, delle ricostruzioni, o del rimpiazzo, lo rendono inevitabile (a giudizio e del perito incaricato dalla Società), per ristabilire le stesse condizioni di lavoro esistenti nel periodo precedente alla data del sinistro, o le più prossime possibili.

Art. B.4 - Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Sono escluse tutte le spese evitabili e non necessarie, compreso quelle sorgenti dalla mancanza di impegno da parte dell'Assicurato, e dei suoi dipendenti, nel ridurre al minimo necessario i tempi della ripresa dell'attività, anche parziale, nei locali ove sono assicurati i beni della sez.A) .
- sono escluse tutte le spese extra relative a dati e programmi non indispensabili all'attività

svolta dall'Assicurato, quelle relative alla ricostruzione di archivi e/o altri documenti non ancora convertiti in mezzi di elaborazione.

- sono escluse tutte le spese prive di fattura, quelle non motivate, quelle non preventivamente concordate con il perito incaricato dalla Società, nel caso di importi superiori al 50 % della somma corrispondente all'intero periodo di indennizzo pattuito.
- sono esclusi i danni indiretti, le perdite di profitto, la perdita di contratti, ordini, le multe, le penalità e simili;
- le conseguenze pecuniarie di errori nella programmazione o nell'inserimento di dati;
- le spese coperte dalle altre sezioni di polizza;
- le spese conseguenti all'usura normale delle magnetizzazioni del materiale informatico, delle sue periferiche, dei supporti informatici, ed al decadimento delle loro caratteristiche di elaborazione dovuto all'uso, e preesistenti al momento del sinistro;
- mancanza di forniture di corrente elettrica da parte dell'Ente che provvede alla sua distribuzione;
- mancanza di fondi da parte dell'Assicurato per ripristinare il normale svolgimento dell'attività .

Art. B.5 – Somma si riferimento

È la somma sulla quale l'Assicurato paga il premio, e che deve corrispondere all'intera spesa necessaria per l'uso di un impianto sussidiario preso in affitto da terzi, per un periodo di 12 mesi. D'accordo fra le parti, il periodo di indennizzo calcolato può essere inferiore, a un anno, ma non a 3 mesi .

Art. B.6 – Calcolo dell'indennizzo

Nel limite della somma corrispondente al periodo di indennizzo pattuito tra le parti e indicato in polizza, e non oltre 1/360 al giorno della cifra sulla quale è stato pagato il premio, l'indennizzo verrà conteggiato, basandosi sulle spese extra sopportate dall'Assicurato.

Il pagamento non sarà effettuato che su documentazioni di fatture relative alle spese esposte, comunque non più tardi di 12 mesi a partire dalla data del sinistro.

Le spese extra esposte oltre tale periodo, non saranno più prese in carico dall'Assicuratore.

L'Assicuratore potrà, su domanda dell'Assicurato, rilasciare acconti a corpo o a misura delle spese supplementari esposte sotto riserva dei giustificativi ivi previsti.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente

SEZIONE C)

CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE DEL FABBRICATO

Art. C.1 - Applicabilità

La presente copertura può essere inserita ed è operante, a tutti gli effetti, soltanto se congiuntamente alla sezione A).

Qualora la sezione soprarichiamata sia resa inoperante, annullata o priva di efficacia, anche la presente sarà inoperante, annullata o priva di efficacia.

Art. C.2 - Garanzia

Con riferimento agli enti assicurati con la sopraindicata sezione, della polizza la presente copre :

- se di proprietà, la parte EDILE ove sono riposti gli enti assicurati con le soprarichiamate sezioni, se in condominio, la porzione di fabbricato di proprietà, oppure:
- se in locazione, il Rischio Locativo come definito più avanti, compreso:
- il Ricorso Terzi per quanto riguarda l'attività di gestione del fabbricato e del contenuto assicurato a termini della presente sezione, e delle altre sezioni della polizza, come definito più avanti.
- il contenuto relativamente al solo arredamento ed attrezzatura degli uffici

pertanto il capitale assicurato in polizza riguarderà o il valore del fabbricato (o della porzione) a nuovo, nel caso il contraente sia proprietario, o il valore d'uso del fabbricato, nel caso il contraente sia locatario, più l'importo della estensione al Ricorso Terzi ed il contenuto, come da importi dettagliati nelle condizioni particolari di polizza.

Art. C.3 – Rischio Assicurato

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei costi necessari per la riparazione di danni da eventi non esclusi dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dal seguente articolo C.4 “Esclusioni”.

Art. C.4 – Esclusioni

Restano ferme tutte le esclusioni di cui alle condizioni generali di assicurazione con l'aggiunta dei seguenti:

- a) da lavori di manutenzione al fabbricato, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, ricostruzione anche parziale, installazione di opere d'arredo fisse e/o amovibili, installazione di impianti e/o macchinari di qualsiasi genere, traslochi e movimentazioni interne.
- b) da spargimenti d'acqua che siano conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, riscaldamento, condizionamento, climatizzazione, prevenzione e allarme, quando tali danni siano in relazione a mancanza e/o trascuratezza della manutenzione ordinaria e/o straordinaria, o avvenuti in fabbricati non ristrutturati di età superiore a 30 anni.

- c) avvenuti in dipendenza dell'esercizio da parte dell'assicurato o di terzi, di industrie, attività di deposito in genere, cinematografi, teatri, discoteche, nights, sale giochi, anche se l'installazione è avvenuta successivamente alla stipula della polizza.
- d) da guasti e/o rotture a macchinari al servizio del fabbricato se non interamente di proprietà ed interamente assicurato con la sezione A di polizza con estensione specifica nelle condizioni particolari di polizza.
- e) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazione, alluvione, allagamento, rigurgito fogne.
- f) agli apparecchi od impianti tecnici assicurati nei quali si sia verificato uno scoppio, dovuto ad usura, corrosione, o difetti di materiale.
- g) di fenomeno elettrico ad impianti di qualsiasi tipo
- h) da ghiaccio, gelo, rigurgiti di fogna.
- i) ad affreschi, statue e/o altre parti di valore artistico.
- l) sono altresì escluse le spese di demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine al danno di acqua condotta o altro.
- m) a fabbricati aventi strutture portanti verticali combustibili.
- n) da frane, smottamenti, cedimenti del terreno, bradisismo, e fenomeni simili.
- o) da precipitazioni atmosferiche e fenomeni lacustri, e/o fluviali, e/o marini avvenuti su fabbricati riposti:
 - a quote superiori a mt 900 di altitudine sul livello del mare.
 - a quote inferiori al livello medio annuo delle maree sigiziali, o del livello medio annuo delle acque interne, in vicinanza del fabbricato assicurato (entro un raggio di mt 100).
- p) da collasso strutturale.
- q) a coperture in eternit e/o materiale traslucido, e/o vetro, e/o fragili in genere, orizzontali, verticali, interni o esterni, salvo che non avvenuti in connessione con danni da incendio ad altri beni assicurati.
- r) da variazioni delle falde acquifere.

Art. C.5 – Costruzione

L'assicurazione è prestata a condizione che la costruzione ove sono ubicati i locali assicurati, e/o il fabbricato assicurato, siano costruiti da materiali in laterizio, cemento armato in opera o precompresso.

Qualora invece tali materiali siano anche parzialmente differenti, l'Assicurato è obbligato a dichiararne le caratteristiche specifiche alla società, per la valutazione del maggior rischio da coprire di assicurazione.

Art. C.6 – Condominio

Se è assicurata una porzione di condominio, cioè solo i locali di proprietà dell'assicurata, l'assicurazione è estesa alle parti edili di proprietà comune, con esclusione di tutti i macchinari e impianti di proprietà comune.

Art. C.7 – Valore Assicurato

Nel caso di assicurazione del Fabbricato di proprietà il valore assicurato deve comprendere l'effettivo valore a nuovo del bene, nel caso di Rischio locativo l'importo assicurato deve corrispondere al valore d'uso del bene, escluso quello dell'area; nel caso sia assicurato anche l'arredo e le attrezzature mobiliari degli uffici la somma assicurata per tali beni deve corrispondere all'effettivo valore a nuovo; la differenza sul totale della somma assicurata viene attribuita al ricorso terzi.

Art. C.8 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che:

- 1) il valore a nuovo del bene assicurato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato, o riacquisto di un bene mobile aventi medesime caratteristiche, per gli immobili escludendo il solo valore dell'area.
- 2) il valore dei beni assicurati al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, riacquistare i beni mobili assicurati, e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Se il fabbricato è vincolato ai beni di interesse storico, artistico, e/o ambientale, la stima del comma 1) è riferita al solo costo di ricostruzione a nuovo con metodi moderni, senza tenere conto del maggior costo dovuto all'obbligo di utilizzo di particolari metodi costruttivi e/o materiali ricercati o usati.

Le spese di salvataggio (vigili del fuoco pubblici e/o interventi privati) e i relativi danneggiamenti (danni da acqua di spegnimento dell'incendio) sono coperti fino ad un massimo del 10% dell'indennizzo.

Art. C.9 – Limite Massimo dell' Indennizzo

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo dopo che il bene è stato riparato o ricostruito, o se dà garanzia della riparazione o ricostruzione, in caso contrario la Società è obbligata soltanto ad indennizzare il danno in base a quanto stabilito all'Art. C.8 comma 2, fermo restando che in ogni caso la presente sezione è soggetta ai seguenti limiti di risarcimento :

- 60% della somma assicurata relativamente ad eventi atmosferici e/o socio-politici
- 20% della somma assicurata relativamente agli altri eventi naturali non esclusi dalla copertura
- Euro 2.500.= per danni d'acqua condotta in genere non esclusi a termini di polizza
- Euro 1.500.= per atti dolosi di terzi e da fumo al fabbricato ed al contenuto
- Euro 2.500.= per danni da guasti in genere, non esclusi.

Art. C.10 – Franchigie

Ciascun risarcimento di sinistro sarà soggetto ad una deduzione che l'Assicurato sopporterà in proprio, e che sarà pari a:

- Euro 1.000.= relativamente a danni d'acqua, a seguito di evento naturale non escluso a termini dalla presente.=
- Euro 1.000.= per altri danni da sociopolitici, atti vandalici e dolosi, ed eventi naturali non esclusi dalla presente.

Art. C.11 – Operatività della presente Sezione

L'Assicurato deve dichiarare la propria attività se l'attività svolta occupa tutto il fabbricato da assicurare, se invece coesistono attività proprie o di Terzi, l'Assicurato è tenuto a indicare all'Assicuratore se esistono attività richiamate al punto c) dell' Art C.4 che renderebbero inoperante la presente assicurazione e ciò prima della stipula del contratto, non di meno se durante il contratto

dovessero installarsi anche solo una delle soprarichiamate attività ugualmente l'Assicurato deve darne immediato avviso all'Assicuratore, il quale rimborserà il premio netto percepito in pro-rata dal momento della avvenuta installazione di tale attività, con il massimo importo pari ad 1 annualità di premio netto.

Art. C.12 – Rischio Locativo

Come previsto nella premessa alla sezione, in caso il contraente sia locatario dei locali assicurati la somma assicurata sul fabbricato, e gli obblighi della Società sono relativi a quanto segue:

La Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli art. 1588,1589,e 1611 del codice civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione, e quelle della presente sezione, e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o altro evento non escluso dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza, fermo restando quanto previsto all'Art. C.7 “Valore Assicurato” ed All’ Art. C.9 “Limite Massimo dell’Indennizzo.

Art. C.13 – Ricorso Terzi

Come previsto nella premessa alla sezione, l'assicurazione è estesa alla somma assicurata per Ricorso Terzi, e indicata in polizza, relativamente a quanto sottoindicato:

La Società si obbliga a ritenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, fermo il limite massimo di risarcimento globale della presente sezione, per capitali, interessi e spese, quale responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza .

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività, agricole, o di servizi entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10 % del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- c) di qualsiasi natura, direttamente e/o indirettamente, conseguenti a inquinamento, manomissione, cancellazione, modifica, di dati e/o programmi, e/o utilizzo dei sistemi informatici per usi non consentiti.
- d) derivanti da responsabilità contrattuale e/o professionale.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente dell'Assicurato e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate, o collegate, ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 nr 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

Art. C.14 – Contenuto

Il contenuto assicurato è costituito da mobili, controsoffitti, moquettes, pavimenti flottanti, pareti divisorie, esclusi i relativi contenuti (pratiche d'ufficio, carta, materiale di consumo).

Data/...../.....

La Società

Il Contraente

ART. 2 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Relativamente alla Sezione A) - Condizioni Particolari- Assicurazione del Macchinario Elettronico, si intendono richiamate ed operanti le seguenti estensioni:

- 1 Spese suppletive di salvataggio
- 2 Il rimpiazzo dei supporti informatici
- 3 Ammanchi dovuti a furto di macchinari, avvenuto senza scasso
- 4 Relativamente a personal computer, i danni sopravvenuti durante le installazioni

fino ad un massimo di Euro 1.500.= complessivi per anno assicurativo, il sovrappremio inerente la presente clausola di estensione è pari a Euro 100.=, già conteggiato nei premi suesposti.

Art.1 – Precisazione

La definizione di APPARECCHIATURE e/o COMPONENTI ELETTRONICI, ai sensi della presente appendice include, a titolo esemplificativo ma non limitativo:

- computer, apparecchiature, sistemi di codifica, programmi, istruzioni informatiche; qualunque software registrato su mezzi di elaborazione dati elettronici, elettromeccanici, elettromagnetici o apparecchiature e mezzi di comunicazione controllati elettronicamente;
- componenti fisiche del computer (hardware), compresi microprocessori;
- programmi (software) applicativi;
- sistemi operativi e relativo software;
- reti di computer;
- microprocessori (computer chips) anche se non facenti parte di alcun sistema computerizzato;
- qualunque altra attrezzatura o componente computerizzato o elettronico; di proprietà dell'Assicurato o di terzi.

A complemento di quanto previsto dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione si precisa che la Società non assicura contro alcuna perdita, danno, costo, spesa, pretesa, responsabilità di qualsiasi natura, causati, agevolati, aggravati o comunque derivanti direttamente o indirettamente, in via prossima o remota, in tutto o in parte:

- a. dal malfunzionamento, inefficienza o inadeguatezza di Apparecchiature e/o Componenti Elettronici di riconoscere, interpretare, calcolare, comparare, contraddistinguere, ordinare o elaborare dati consistenti in, dipendenti o ricavabili da una o più espressioni di data o tempo oppure,
- b. dalla conseguente esigenza di modificare, cambiare, riparare, alterare qualunque parte o parti di Apparecchiature e/o Componenti Elettronici e/o di correggere o prevenire qualunque circostanza prevista al punto a. che precede.

Non sono peraltro esclusi dall'assicurazione i soprascritti eventi allorché i danni materiali e diretti e le perdite da essi causati siano dovuti a, o causati da, Incendio, Fulmine, Esplosione, Eventi Atmosferici o Grandine, Fumo, Caduta di Aerei o Urto di Veicoli, Sommosse, Scioperi o Tumulti Popolari, Vandalismo, o Colaggio dagli Impianti Automatici di Estinzione.

Le apparecchiature assicurate alla Sezione A) - Condizioni Particolari - Assicurazione del Macchinario Elettronico, sono quelle risultanti dai libri contabili-amministrativi dell'Assicurato, ed in ogni caso a semplice richiesta della Società, l'Assicurato fornirà inventario completo di tutte le apparecchiature di proprietà, in leasing e/o in uso, anche se di proprietà di terzi, e le loro esatte ubicazioni.

Art.2 – Standard Aziendali

Si precisa che d'accordo fra le parti, in caso di sostituzione e/o riparazione di enti danneggiati viene accettato lo standard aziendale relativamente alla Società produttrice dei macchinari.

Art.3 – Limitazione dell'Indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose assicurate e per gli stessi rischi la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art.4 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall'art.1916 del Codice Civile italiano, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norme di legge, le Società consociate collegate ed i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

Art.5 – Colpa Grave dell'Assicurato

A parziale deroga dell'Art. 2 -c) delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, causati da colpa grave dell'Assicurato, limitatamente ad Amministratori e Rappresentanti legali.

Art.6 – Buona Fede

La mancata comunicazione da parte della Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete, dichiarazioni rese all'atto della stesura della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di risarcimento, purché tali omissioni siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso, a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza, e/o una riduzione dell'indennizzo in caso di sinistro.

Art.7 – Supporti intermedi di immagine (Sezione A)

I danni ai supporti intermedi di immagine, quali ad es. il tamburo ed i nastri in selenio di fotocopiatrici o macchine simili, sono esclusi, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti della macchina.

Art.8 – Tubi catodici, Tubi speciali e valvole elettroniche (Sezione A)

Fermo restando che sono coperti anche i danni provocati ai video dei terminali e dei pc, relativamente a tutti gli altri tubi e valvole elettroniche o emettitrici di raggi, in caso di sinistro, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso, fermo restando che tale percentuale non potrà essere inferiore al 10 % all'anno (a decorrere dalla prima installazione) e non potrà essere superiore al 40 % all'anno, salvo casi speciali a vita predeterminata.

Art.9 – Parti ottiche di Macchinari

Si precisa che la copertura delle parti ottiche dei macchinari esclude le rigature, screpolature, opacizzazione, scheggiatura, disassamenti assiali, non complanarità dei componenti della parte degli elementi ottici, danneggiamento dei filetti di parti avvitate, ovalizzazione o cambiamento di forma della cassa del gruppo ottico, se non conseguenti ad un danno che abbia colpito l'intera macchina assicurata sulla quale è montato il gruppo ottico danneggiato.

Art.10 – Franchigie e/o scoperti Sezione A) e Sezione B)

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di:

- relativamente alla Sez. A) : Euro 250= salvo per furto e/o rapina per il quale si applica uno scoperto del 10% minimo Euro 250.=
- relativamente alla Sez. B) : i primi 2 giorni successivi al sinistro, con il minimo di Euro 250.=

Art.11 – Limiti di Indennizzo

In nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro, somma maggiore di :

- relativamente alla Sez. A): per danni d'acqua il 50% delle somme assicurate
- relativamente alla Sez. B) : periodo di indennizzo massimo 3 mesi (relativamente a 240 giorni lavorativi per anno) e con un limite di indennizzo giornaliero pari a Euro 250.=.

Art.12 – Esclusioni Sezione C)

Ad integrazione di quanto riportato al punto c) dell' Art. C.4 "Esclusioni" sono esclusi i danni da furto e/o rapina.

Data/...../.....

La Società

.....

Il Contraente

.....

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-contratto.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Data/...../.....

La Società

.....

Il Contraente

.....

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 3 - Manutenzione degli enti assicurati;
- Art. 5 - Durata del contratto;
- Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
- Art. 7 - Cessazione anticipata del contratto;
- Art. 10 - Obblighi in caso di sinistro;
- Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno;
- Art. 12 - Valutazione del danno;
- Art. 15 - Assicurazione presso diversi assicuratori;
- Art. 18 - Pagamento delle indennità;
- Art. 20 - Recesso in caso di sinistro;
- Art. 22 - Foro competente;
- Art. 24 - Coassicurazione e delega;
- Art. 25 - Clausola Broker.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE: C.F. 80002790774	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto Via Annunziatella, 64 75100 MATERA
----------	---	--

2	DURATA CONTRATTUALE:	Anni 3 mesi 0 dalle ore 24,00 del 31.12.2015 alle ore 24,00 del 31.12.2018
----------	-----------------------------	--

3	RISCHIO ASSICURATO:	All Risks Elettronica
4	SOMME ASSICURATE	
	• Sezione A) Macchinario Elettronico	Euro 70.000.=
	• Sezione B) Spese Extra	Euro 60.000.=
	• Sezione C) Fabbricato	Euro 150.000.=

5	OFFERTA	
5.1	Tasso (per mille)	
	Sezione A)‰
	Sezione B)‰
	Sezione C)‰
5.2	Premio totale lordo annuo:	
	In cifre	Euro.....
	In lettere	Euro.....

6 ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il disciplinare ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

7 AUTORIZZAZIONE

L'Appaltatore autorizza l'Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo a favore del Broker, in forma liberatoria per l'Appaltante.

8 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente
